

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Raffaella Spagnolello  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Dott. Angelo Mirko Giordano  
D.ssa Francesca Comis  
Dott. Alessandro Pellicanò  
D.ssa Alessia Giglio  
D.ssa Miriam Gallo  
Dott. Antonio Basile  
D.ssa Graziella Cavallaro

D.ssa M. Cristina Sofia  
Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Melania Torre  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali

Dott. Salvatore Treccarichi  
D.ssa Serena Schillirò  
Rag. Marco Musumeci  
D.ssa M. Valentina Toscano  
Dott. Daniele Di Maggio

Ing. Fulvio A. Cappadonna

**Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
*già Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*  
Dott. Mario Stancanelli  
*Tributarista*

**Amministrazione**

Rezana Lika  
Grazia Maria Barbagallo  
Massimo Di Giovanni

## **Detassazioni per incrementi di produttività**

con la circolare del 14 febbraio 2011, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del lavoro, fornisce chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività erogati ai dipendenti.

Per il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.

Posto che le somme agevolabili devono essere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, vi possono rientrare:

- il compenso per lavoro straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutto l'importo (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- il compenso per lavoro supplementare: è detassabile l'intero compenso;
- le somme erogate per il lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;

- il lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.